inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'opera ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

ART. 13: DOMICILIAZIONE DELL'APPALTATORE

L'impresa MEZZAVILLA ALESSANDRO dichiara di eleggere domicilio legale in Quart, fraz. Petit Français n. 18.

Quart, 12 luglio 2024

Per accettazione

l'esecutore: Alessandro Mezzavilla

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI VIGILI DEL FUOCO

INTERVENTI OPERATIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'ESECUZIONE DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

ART. 1: OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Intervento urgente ed indifferibile di mitigazione del rischio crolli dal versante sinistro orografico della diga di Beauregard nei pressi della località Menthieu, in comune di Valgrisenche, a seguito dell'evento del 22.06.2024.

ART. 2: AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo lordo dei lavori previsti nella perizia allegata ammonta ad € 334.590,63 (trecentotrentaquattromilacinquecentonovanta/63), al netto di IVA. L'importo è ascrivibile alla seguente categoria:

categoria	importo
OS12B	334.590,63

Viene applicato un ribasso del 17,61% sull'importo soggetto a ribasso di € 257.271,08, ottenendo un importo netto dei lavori pari a **€ 289.285,19 (duecentottantanovemiladuecentottantacinque/19)**.

La percentuale R di ribasso del 17,61% è da intendersi provvisoria e sarà ricalcolata sulla base dell'importo finale dei lavori I, secondo la seguente formula:

R=[(I-40.000)x0,2]/I.

L'importo netto finale dei lavori sarà calcolato applicando la percentuale di ribasso definitiva così calcolata, che potrà essere superiore o inferiore al 17,61%, all'importo finale dei lavori esclusi costo della manodopera ed oneri della sicurezza.

ART. 3: PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali saranno contabilizzati i lavori, estratti dall'elenco prezzi regionale vigente di cui alla D.G.R. n. 224 del 4 marzo 2024, saranno quelli contenuti nella perizia estimativa allegata al presente atto, con applicazione del ribasso d'asta di cui all'art. 2.

Qualora si rendessero necessarie lavorazioni al momento non previste, le stesse saranno compensate con le voci del medesimo elenco prezzi regionale e, dove non applicabile, con nuovi prezzi che dovranno essere concordati

preventivamente all'esecuzione della relativa lavorazione.

ART. 4: MODIFICHE AI LAVORI

L'importo previsto può essere suscettibile di aumento o diminuzione, per esclusiva disposizione del Direttore dei Lavori e per quanto necessario alla rimozione delle circostanze che hanno determinato la somma urgenza, senza che per tale fatto l'impresa possa pretendere compensi o sovrapprezzi di alcun genere, all'infuori del pagamento dei lavori effettuati in base ai prezzi concordati.

ART. 5: CONDIZIONI DELLA SOMMA URGENZA

a) In assenza del progetto delle opere, l'intervento dovrà essere svolto secondo le istruzioni e prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori e, qualora necessario, attraverso elaborati tecnici trasmessi all'esecutore in corso d'opera.
b) Il Direttore dei lavori potrà avvalersi di procedure abbreviate di trasmissione di documentazione e comunicazione.
c) L'esecutore dovrà fornire i mezzi e la manodopera ritenuti dal Direttore dei lavori numericamente e tecnicamente adeguati alle necessità.
d) Il Direttore dei lavori potrà ordinare l'esecuzione di lavori anche durante i giorni festivi e/o nelle ore notturne (22:00 – 06:00), con il riconoscimento all'impresa di una maggiorazione del 30% rispetto ai prezzi pattuiti, sulla manodopera e sulla relativa incidenza nei noli e nelle lavorazioni.
e) Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, ordinare la messa in disponibilità in cantiere di uno o più mezzi pronti ad operare in caso di necessità; in tal caso il canone orario di noleggio a freddo sarà computato rispetto alla voce di elenco prezzi corrispondente, una volta detratto il costo dell'operatore (voce M00.A00.002), nella misura del 30% della residua quota parte.
f) Il regime di somma urgenza non esonera l'esecutore dalle responsabilità che gli competono sulla realizzazione delle opere in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti.

ART. 6: TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di sessanta (60) giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data di inizio riportata nel verbale di esecuzione d'urgenza di lavori indifferibili. L'impresa dovrà operare senza indugio e con continuità fino al termine delle lavorazioni previste. Eventuali lavorazioni diverse e aggiuntive potranno comportare un aumento del tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Di tale quantificazione si farà carico direttamente il Direttore dei lavori, rapportandosi con il R.U.P..

ART. 7: SUBAPPALTO

Le lavorazioni previste nella perizia allegata non potranno essere oggetto di subappalto.

ART. 8: CONTABILITA' DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori procederà all'accertamento e alla misurazione delle opere effettivamente realizzate. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata con registrazione delle risultanze sui documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Il pagamento dei lavori sarà effettuato sulla base della contabilizzazione redatta dal Direttore dei lavori, su presentazione di fattura regolarmente vistata ai sensi di legge.

ART. 9: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'esecutore dovrà attenersi alle misure impartite dal coordinatore della sicurezza in esecuzione.

ART. 10: ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali necessari per la realizzazione delle opere dovranno essere preventivamente accettati dal Direttore dei lavori che, qualora necessaria, potrà richiedere la relativa certificazione.

ART. 11: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Sono a carico dell'esecutore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

a) la formazione del cantiere attrezzato, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
b) la fornitura e il posizionamento della cartellonistica prevista del Codice della strada e le autorizzazioni necessarie per l'occupazione di strade pubbliche, laddove necessario;
c) l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica e dell'acqua, laddove necessario;
d) la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dall'amministrazione;
e) la fornitura di campioni di materiali per eventuali prove di collaudo.

ART. 12: PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE

A partire dalla data di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio (certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione o fattura vistata dal D.L.), l'esecutore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il documento di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal completamento dei lavori, l'esecutore è